

REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ E PROCEDURE PER LA COSTITUZIONE DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E PER L'ASSEGNAZIONE DEL RELATIVO PERSONALE

(approvato con Deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 21 del 2015, modificata con deliberazione n. 87 dell'11 luglio 2023).

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento di organizzazione, adottato ai sensi dell'articolo 4-bis della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 disciplina modalità e procedure per la costituzione delle strutture degli uffici di supporto del Presidente dell'Assemblea legislativa, dei componenti dell'Ufficio di presidenza, dei Presidenti delle Commissioni permanenti, del Comitato permanente per il monitoraggio e la vigilanza sull'amministrazione regionale, delle Commissioni speciali e d'inchiesta e dei Portavoce delle opposizioni.

2. Tale regolamento disciplina altresì modalità e procedure per l'assegnazione del relativo personale.

Art. 2
(Ufficio di supporto del Presidente dell'Assemblea legislativa e degli altri Organi di direzione politica)

1. Gli uffici di supporto di cui all'art. 1 costituiscono strutture speciali al di fuori dell'articolazione funzionale ed operativa del sistema organizzativo facente capo all'Assemblea legislativa, nel rispetto della distinzione tra compiti di direzione politica e compiti di gestione amministrativa disciplinati dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).


2. Gli uffici di supporto svolgono compiti di segreteria particolare secondo le direttive dei rispettivi organi di riferimento e pongono in essere attività non riconducibili alle competenze ed alle funzioni della Segreteria generale dell'Assemblea legislativa.

Svolgono, in particolare, le seguenti funzioni:

- cura delle attività istituzionali connesse ai rapporti esterni ed interni;
- supporto operativo ed assistenza nella predisposizione e attuazione di progetti a valenza politica ed istituzionale;
- studio, analisi funzionale e supporto nelle materie oggetto delle attività istituzionali;
- organizzazione di eventi riconducibili alle attività istituzionali;
- gestione dei flussi della corrispondenza;
- altri incarichi a supporto delle attività connesse al ruolo istituzionale in relazione ad esigenze di volta in volta emergenti, con esclusione comunque di ogni diretta competenza gestionale.

3. Ai fini della costituzione e del funzionamento degli uffici di supporto di cui all'art. 1, viene assegnato un budget annuale di spesa, il cui ammontare è definito, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza, all'inizio della legislatura e ad ogni rinnovo dell'Ufficio di presidenza medesimo.


4. Il budget finanzia la spesa per il trattamento economico/compenso, esclusi gli oneri riflessi e l'IRAP, dovuto al personale degli Uffici di supporto di cui all'art. 1.



Art. 3

(Struttura e composizione dell'ufficio di supporto del Presidente dell'Assemblea legislativa)

1. La spesa complessiva del personale dell'Ufficio di supporto del Presidente dell'Assemblea legislativa non può essere superiore al budget di cui all'art. 2, comma 3.
2. Per la costituzione del proprio ufficio di supporto, il Presidente dell'Assemblea legislativa, utilizza:
 - a) personale titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che sia appartenente al ruolo assembleare ovvero in posizione di comando, nei limiti e con le modalità in cui ciò sia consentito dai relativi ordinamenti e dalla contrattazione collettiva di riferimento;
 - b) collaboratori esterni, assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, avuto riguardo ai parametri stipendiali delle categorie giuridiche ed economiche del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Regione e Autonomie locali,
3. E' consentita l'attivazione di contratti per prestazioni di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del codice civile, nel limite del budget annuale di spesa, di cui all'articolo 2, comma 3.
4. Per lo svolgimento di attività di collegamento con le strutture regionali, il Presidente dell'Assemblea legislativa può richiedere, inoltre, l'utilizzazione fino a due unità di personale dipendente a tempo indeterminato messe a disposizione dalla Segreteria generale, ivi compresi i dipendenti in servizio presso l'Assemblea legislativa in posizione di comando.
5. Il Presidente dell'Assemblea legislativa, per la durata del proprio mandato, può avvalersi:
 - a) di un portavoce, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 il cui trattamento economico non è compreso nel budget annuale di spesa di cui all'art. 2, comma 4;
 - b) di un consulente giuridico-economico per l'espletamento delle funzioni connesse al proprio incarico e a quello degli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza.L'attività del consulente è svolta a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento dell'attività stessa, necessarie all'espletamento dell'incarico conferito. Il rimborso non è compreso nel budget annuale di spesa di cui all'art. 2, comma 4.
6. I contratti per prestazioni di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del codice civile sono, di norma, attivati per la realizzazione di particolari progetti o per rendere specifiche consulenze svolte da professionisti o da esperti di settore.
7. Tutte le tipologie di assunzione/assegnazione del personale dell'ufficio di supporto - compresa l'attivazione dei contratti del portavoce, del consulente giuridico economico e di lavoro autonomo - sono disposte con determinazione dirigenziale della struttura competente in materia di personale della Segreteria generale, su richiesta del Presidente dell'Assemblea legislativa. Per i provvedimenti di mobilità interna non è necessaria l'acquisizione del nulla osta da parte della struttura di appartenenza.
8. Le richieste di attivazione di rapporti di lavoro o di incarichi professionali con collaboratori esterni dovranno specificare:
 - a) la precisazione della natura del contratto subordinato o autonomo (prestazione d'opera intellettuale, collaborazione occasionale), l'oggetto e i dati anagrafici del soggetto da assumere/assegnare. Relativamente ai contratti di prestazione autonoma deve essere indicato il termine di esecuzione dell'incarico la cui natura deve essere necessariamente correlata alle funzioni connesse all'incarico del Presidente dell'Assemblea legislativa;
 - b) l'ammontare del trattamento economico/compenso onnicomprensivo da corrispondere.



9. Le predette richieste dovranno inoltre essere corredate da:

- curriculum vitae formativo e professionale del soggetto da assumere, con eventuale indicazione di una specifica esperienza maturata negli uffici di diretta collaborazione o in uffici di staff di organi politici o in organismi pubblici e privati operanti in ambito politico/istituzionale;
- dichiarazione del soggetto prescelto attestante l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse;
- dichiarazioni sostitutive del soggetto prescelto rese ex art. 47, DPR 28/12/2000 n. 445 attestanti l'insussistenza di situazioni di incompatibilità/inconferibilità ai sensi dell'art. 53, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

10. I contratti di lavoro, i comandi, le assegnazioni del personale non possono avere una durata superiore a quella del mandato del Presidente dell'Assemblea legislativa. Nel caso di contratti di lavoro a tempo determinato, questi non possono eccedere i limiti stabiliti dalla normativa vigente per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

Art. 4

(Struttura e composizione degli uffici di supporto degli altri Organi di direzione politica)

1. Per la costituzione degli uffici di supporto, i componenti dell'Ufficio di presidenza, i Presidenti delle Commissioni permanenti, del Comitato permanente per il monitoraggio e la vigilanza sull'amministrazione regionale, delle Commissioni speciali e d'inchiesta ed i Portavoce delle opposizioni, utilizzano:

- a) personale titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che sia appartenente al ruolo assembleare ovvero in posizione di comando, nei limiti e con le modalità in cui ciò sia consentito dai relativi ordinamenti e dalla contrattazione collettiva di riferimento;
- b) collaboratori esterni, assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, avuto riguardo ai parametri stipendiali delle categorie giuridiche ed economiche del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Regione e Autonomie locali.


2. E' consentita l'attivazione di contratti per prestazioni di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del codice civile, nel limite del budget annuale di spesa, di cui all'articolo 2, comma 3.

3. I contratti per prestazioni di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del codice civile sono, di norma, attivati per la realizzazione di particolari progetti o per rendere specifiche consulenze svolte da professionisti o da esperti di settore (incarichi professionali o prestazioni professionali occasionali).

4. Il personale titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, che sia appartenente al ruolo assembleare ovvero in posizione di comando, nei limiti e con le modalità in cui ciò sia consentito dai relativi ordinamenti e dalla contrattazione collettiva di riferimento, è assegnato agli uffici di supporto utilizzando gli istituti della mobilità interna o esterna.

5. Tutte le tipologie di assunzione/assegnazione di personale per gli uffici di supporto - compresa l'attivazione di contratti di lavoro autonomo - sono disposte con determinazione dirigenziale della struttura competente in materia di personale della Segreteria generale, su richiesta dei titolari dei rispettivi Organi di direzione politica. Per i provvedimenti di mobilità interna non è necessaria l'acquisizione del nulla osta da parte della struttura di appartenenza.

6. Le richieste di attivazione di rapporti di lavoro o di incarichi professionali con collaboratori esterni, da parte dei soggetti di cui al comma 1, dovranno specificare:



a) la precisazione della natura del contratto subordinato o autonomo (prestazione d'opera intellettuale, collaborazione occasionale), l'oggetto e i dati anagrafici del soggetto da assumere/assegnare. Relativamente ai contratti di prestazione autonoma deve essere indicato il termine di esecuzione dell'incarico la cui natura deve essere necessariamente correlata alle funzioni connesse all'incarico dei componenti dell'Ufficio di presidenza, dei Presidenti delle Commissioni permanenti, del Comitato permanente per il monitoraggio e la vigilanza sulla amministrazione regionale, delle Commissioni speciali e dei Portavoce delle opposizioni;

b) l'ammontare del trattamento economico/compenso onnicomprensivo da corrispondere.

Le predette richieste dovranno inoltre essere corredate da:

- curriculum vitae formativo e professionale del soggetto da assumere, con eventuale indicazione di una specifica esperienza maturata negli uffici di diretta collaborazione o in uffici di staff di organi politici o in organismi pubblici e privati operanti in ambito politico/istituzionale;

- dichiarazione del soggetto prescelto attestante l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse;

- dichiarazioni sostitutive del soggetto prescelto rese ex art. 47, DPR 28/12/2000 n. 445 attestanti l'insussistenza di situazioni di incompatibilità/inconferibilità ai sensi dell'art. 53, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. I contratti di lavoro, i comandi, le assegnazioni del personale non possono avere una durata superiore a quella del mandato dei componenti dell'Ufficio di presidenza, dei Presidenti delle Commissioni permanenti, del Comitato permanente per il monitoraggio e la vigilanza sull'amministrazione regionale, delle Commissioni speciali e dei Portavoce delle opposizioni e in ogni caso non possono eccedere i limiti stabiliti dalla normativa vigente per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

Art. 5


(Disciplina dei contratti di lavoro - Orario di lavoro)

1. Il contratto individuale di lavoro, sottoscritto dai soggetti di cui agli artt. 3 e 4 e dal dirigente competente in materia di personale della Segreteria generale, su richiesta del Presidente e degli altri organi dell'Assemblea legislativa, disciplina il rapporto di lavoro/incarico instaurato per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Regioni - Autonomie locali e alle disposizioni normative sul pubblico impiego, ivi compresa la disciplina sulla incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.

2. L'orario di lavoro del personale di cui agli artt. 3 e 4 titolare di un rapporto di lavoro subordinato, è quello fissato dalla contrattazione collettiva di riferimento (36 ore settimanali) fermo restando l'autonoma determinazione e organizzazione del tempo di lavoro, correlato in maniera flessibile alle specifiche esigenze delle singole strutture, stante la particolarità dei compiti propri degli uffici di supporto.

3. Il personale delle strutture di supporto di cui agli articoli 3 e 4 assunto dall'Assemblea legislativa con contratto di lavoro subordinato è soggetto, con le stesse modalità vigenti per i dipendenti della struttura amministrativa dell'Assemblea legislativa, alla rilevazione giornaliera ed automatizzata della presenza in servizio e dell'orario di lavoro svolto.

4. Il titolare dell'organo politico di riferimento autorizza, la fruizione degli istituti contrattuali correlati alle presenze/assenze dal servizio e gestisce in maniera autonoma la prestazione lavorativa del personale facente parte della propria struttura; almeno con cadenza mensile il titolare dell'organo politico trasmette all'ufficio preposto alla gestione del personale un report



riepilogativo della fruizione di ferie, permessi, servizi esterni ed altri istituti da parte del personale al medesimo assegnato; il report riepilogativo è redatto utilizzando la specifica modulistica predisposta dell'ufficio preposto alla gestione del personale.

4-bis Il personale assegnato agli organi politici autorizzato allo svolgimento di prestazioni fuori sede, alla fruizione di permessi, ferie ed altri istituti contrattuali è tenuto a comunicare preventivamente l'assenza dalla sede di lavoro all'ufficio preposto alla gestione del personale; le comunicazioni vanno eseguite nel rispetto delle modalità indicate da detto ufficio.

5. Per il personale assunto con contratto a tempo determinato eventuali prestazioni eccedenti l'orario di lavoro contrattuale, considerata l'omnicomprensività del trattamento economico, non sono computabili e non danno diritto a retribuzione o riposi compensativi. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 2 lettera a), titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e appartenente al ruolo assembleare, gli istituti giuridici e contrattuali si applicano con riferimento alle medesime disposizioni vigenti per il restante personale di ruolo; la responsabilità della gestione del predetto personale, che svolge funzioni di collegamento con la struttura assembleare, è rimessa al Segretario generale, in coordinamento con il titolare dell'organo politico di riferimento.

Art. 6

(Trattamento economico del personale)

1. La spesa derivante dal trattamento economico del personale titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato appartenente al ruolo assembleare ovvero in posizione di comando, sulla base di quanto stabilito dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni e autonomie locali nonché della contrattazione decentrata dell'Assemblea legislativa trova copertura

nelle voci di spesa di bilancio deputate a sostenere quelle del restante personale di ruolo.

2. Il trattamento economico previsto per il personale assunto con contratto a tempo determinato ovvero per i soggetti incaricati ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del codice civile, esclusi gli oneri riflessi e l'IRAP, ad eccezione delle figure del Portavoce e del Consulente giuridico-economico, sono da imputare al budget annuale di spesa di cui all'art. 2, comma 3 del presente regolamento e comunque nelle voci di bilancio deputate a sostenere quelle del personale a tempo determinato e prestazioni professionali.